

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MAIMERI	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Nella seduta del 05/07/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, in relazione ad un contratto di finanziamento personale stipulato con l'intermediario convenuto, lamenta che il TAEG, indicato nella documentazione contrattuale nella misura del 12,55% (a fronte di un TAN del 11,50%), non corrisponderebbe al costo effettivo del credito, determinato includendo le spese di istruttoria pari a euro 450,00, le spese per comunicazione postali per euro 8,00 e il costo di incasso della rata indicato in euro 1,50/mese. Ricontrato negativamente il reclamo, il ricorrente ha adito l'Arbitro, al quale ha chiesto che, accertata l'incongruenza del TAEG pubblicizzato, la banca sia tenuta alla rielaborazione del piano di ammortamento con applicazione per tutta la durata del finanziamento del tasso sostitutivo di cui all'art. 125-bis TUB e alla restituzione degli interessi già pagati, per la porzione eccedentaria.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario ha eccepito preliminarmente che il contratto è stato stipulato nel giugno 2008 e che, poiché il ricorrente fa valere un vizio originario consistente in una presunta errata rappresentazione del costo del finanziamento, la controversia non rientrerebbe nell'ambito di competenza temporale dell'ABF, che – come noto – conosce solo di comportamenti e operazioni posti in essere successivamente al 1° gennaio 2009.

Nel merito, la resistente ha rilevato poi che il ricorrente si limita a sostenere che il TAEG non includa le voci di costo previste dal contratto, senza in alcun modo fornire un supporto probatorio alle proprie affermazioni, né specificare sulla base di quali elaborazioni abbia fondato il proprio convincimento. A fronte di tali omissioni, la banca ribadisce di avere correttamente calcolato e riportato in contratto l'indicatore di costo.

DIRITTO

Il Collegio deve rilevare che il ricorso è irricevibile sotto due profili.

In primo luogo, come correttamente eccepito dall'intermediario, il contratto di finanziamento in esame è stato stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2009 e, costituendo la pretesa incongruenza del TAEG sicuramente un vizio originario del contratto, la controversia – secondo il costante orientamento dei Collegi ABF (confermato dal Coll. coord., n. 72/2014; e da ult., ad es., ABF Napoli, n. 10098/2016) – non rientra nell'ambito di competenza temporale dell'organismo adito, malgrado il rapporto contrattuale possa essere stato eseguito posteriormente a tale data.

Pertanto, il ricorrente ha formulato un'istanza del tutto generica ed esplorativa, omettendo la produzione di qualsiasi documento relativo al contratto o all'andamento del rapporto oggetto di contestazione che consenta al Collegio di verificare l'effettiva sussistenza dell'anatocismo e dell'usura.

È dunque evidente che il ricorso è volto a sollecitare il Collegio allo svolgimento di una funzione di tipo consulenziale, estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF, il quale è organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati, non già a rilasciare pareri o rendere servizi di natura consulenziale ai ricorrenti (e v., *ex multis*, ABF Napoli, nn. 3761/2015, 6836/2015 e 6767/2015; ABF Roma, n. 522/2015; ABF Milano, nn. 1897/2014 e 4404/2015).

Pertanto, il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO